

NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA. DM 17/2011 E SS.MM.II.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2024, n. 34 (G.U. n. 69 del 22/03/2024), ha introdotto sostanziali modifiche al Decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola", con particolare riferimento agli standard formativi, in termini di durate e contenuti, dei percorsi formativi propedeutici agli esami di abilitazione per insegnanti e istruttori di autoscuola.

Le seguenti disposizioni attuative intendono dare un quadro aggiornato, per quanto di competenza, delle disposizioni vigenti. Per tutto quanto non esplicitamente di seguito previsto si rimanda alle disposizioni del D.M. n. 17/2011 e ss.mm.ii., come modificato dal suddetto D.M. n. 34/2024.

1. Requisiti di accesso

1.1. Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.

1.2. Corso di formazione iniziale per istruttore di guida

- a) età non inferiore a ventuno anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

Per entrambe le tipologie di corsi di formazione iniziale gli stranieri devono dimostrare una **buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta**, comunque non inferiore al livello B1, che consenta comunque di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere attestata dal soggetto formatore, previo superamento documentato di apposite prove, oppure da certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del merito.

Chi ha conseguito un titolo di studio all'estero deve presentare ai soggetti attuatori all'atto dell'iscrizione:

- la Dichiarazione di Valore, per i titoli conseguiti in un Paese Extra UE rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo

oppure

- la traduzione asseverata per i titoli conseguiti in Paesi membri della Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione Svizzera.

2. Corsi di formazione

2.1. Programma del corso di formazione iniziale per insegnanti e relativi docenti

Si riportano i contenuti dell'allegato 1 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii.;

Parte teorica (160 ore)

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea) 8 ORE

Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)

Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) 7 ORE

Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)

Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo 5 ORE

Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)

Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili Docente: ingegnere o insegnante di autoscuole	20 ORE
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento Docente: ingegnere o insegnante di autoscuole	25 ORE
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante di autoscuole	5 ORE
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità * Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante di autoscuole	6 ORE
Trasporto delle merci pericolose Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	2 ORE
Conducenti e titoli abilitativi alla guida Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante di autoscuole	7 ORE
Norme di comportamento sulle strade Docente: insegnante di autoscuole	20 ORE
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)	5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni Docente: psicologo	15 ORE
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo	5 ORE
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. Docente: medico	10 ORE
Elementi di primo soccorso Docente: medico	5 ORE
Elementi di fisica Docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)	10 ORE
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante Docente: insegnante di autoscuole	5 ORE

* La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

2.2. Programma del corso di formazione iniziale per istruttori e relativi docenti

Si riportano i contenuti dell'allegato 2 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii.;

A) Parte teorica (90 ore)

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento Docenti: ingegnere o insegnante di autoscuole	20 ORE
Elementi di fisica Docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)	10 ORE
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi Docente: ingegnere o istruttore di autoscuole	10 ORE
Norme di comportamento sulle strade Docente: insegnante di autoscuole	20 ORE
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) Docente: medico o psicologo	5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni Docente: psicologo	10 ORE
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore Docente: insegnante di autoscuole	
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. Docente: medico	5 ORE
	5 ORE
Elementi di primo soccorso Docente: medico	5 ORE

B) Parte pratica (lezioni individuali):

1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 1 (26 ore):

- a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
- b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
- d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato

2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 2 (32 ore):

- a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A
- b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
- c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
- d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato

3. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 3 (32 ore)

- a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
- b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
- c) 6 ore di lezione simulata di guida
- d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus

4. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 4 (38 ore)

- a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A
- b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura
- c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro
- d) 6 ore di simulata di guida su un autotreno o autoarticolato
- e) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus.

Relativamente ai **veicoli** sui quali si svolge la parte pratica si rimanda ai requisiti di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii.

2.3. Formazione periodica

Gli insegnanti e gli istruttori abilitati rispettivamente ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii. hanno l'obbligo di frequentare corsi di formazione periodica della durata di otto ore, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre da tale data.

Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di formazione periodica per insegnante e per istruttore.

Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio.

I soggetti attuatori non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

Il soggetto attuatore rilascia l'attestato di frequenza a chi ha frequentato il 100% delle ore.

Per i contenuti dei corsi di formazione periodica si rimanda a quanto previsto dagli artt. 4 e 9 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii.

La Regione prevede un modello di attestato per la formazione periodica, allegato in calce.

3. Estensione delle abilitazioni

Per quanto attiene le modalità di estensione delle abilitazioni possedute e dei relativi percorsi formativi si rimanda alle previsioni di cui all'art. 10 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii e all'Allegato 2-bis del medesimo decreto.

4. Metodologie didattiche - FAD

In conformità all'Accordo tra Regioni e Province autonome del 3 novembre 2021, l'utilizzo delle modalità formative a distanza è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico; il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore ed al massimo per il 10% in modalità asincrona.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza.

5. Riconoscimento di crediti formativi

Il possibile riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore. Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a percorsi di formazione o istruzione e documentati da specifici attestati. A tal fine potranno essere valutati titoli conseguiti in esito a corsi di formazione professionale formalmente autorizzati/riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e i titoli di studio rilasciati da istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie o istituzioni universitarie accreditate dai Ministeri competenti.

Costituiscono in particolare credito formativo - nei casi di estensione dell'abilitazione di cui all'art. 10 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii - i moduli di programma teorico del corso di formazione iniziale già frequentati per il conseguimento dell'abilitazione posseduta.

Inoltre, come da DM 17/2011 e ss.mm.ii. (art.6 co.1 lettera d) punto d5), gli istruttori in possesso di almeno una patente di guida BE e CE speciali sono esonerati - per il conseguimento dell'abilitazione ai soli fini della dichiarazione di inizio attività di autoscuola di cui all'art. 123, comma 5, del D.lgs. n. 285/1992 - dalla frequenza della parte pratica del percorso di formazione iniziale per istruttore.

6. Attestati rilasciati al termine dei percorsi di formazione iniziale

Viene rilasciato un **Attestato di frequenza** a coloro che hanno frequentato **almeno il 90%** delle ore di formazione previste.

Non sono consentite assenze nella parte pratica di programma per gli istruttori, dove prevista.

Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, il 90% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 del D.M. 17/2011 non sono consentite ore di assenza.

La Regione prevede un modello di attestato, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato 3 del D.M. 17/2011 (vedi allegato).

Comunicazioni: il Soggetto attuatore trasmette l'elenco degli attestati rilasciati per ciascun corso all'Ente territorialmente competente a svolgere gli esami di abilitazione di cui agli artt. 3 e 8 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii.

7. Soggetti attuatori

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate.

Le Autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del D.lgs. 1992, n. 285/1992 e ss.mm., possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati; pertanto, per tali soggetti l'autorizzazione riguarderà il progetto formativo e non i requisiti soggettivi. Ai fini di eventuali verifiche di ammissibilità per tali soggetti è possibile rivolgersi ai Servizi Trasporti delle Amministrazioni provinciali, che detengono le informazioni necessarie.

8. Attività di controllo e sanzioni

La Regione esercita i controlli sulle attività autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 123, commi 11-ter e 11-quater, del D.lgs. n. 285/1992, in caso di irregolarità sono previste le seguenti sanzioni:

a) sospensione dei corsi per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) sospensione dei corsi per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) sospensione dei corsi per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b);

d) inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c), è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b).



Ministero
della



ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso di formazione iniziale per
l'acquisizione dell'abilitazione di

ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

(DM 26 GENNAIO 2011, n. 17 E SS.MM.II.)

PER LE PATENTI DI CATEGORIA:

in attuazione DGR n .../2024;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

--

al

--

ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO

Teoria	pratica

E PERCENTUALE DI FREQUENZA

Teoria	pratica

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 03/11/2021



Ministero
della



ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso di formazione iniziale per
l'acquisizione dell'abilitazione di

INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA

(DM 26 GENNAIO 2011, n. 17 E SS.MM.II.)

in attuazione DGR n .../2024;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con determina dirigenziale n..... del
Attestato registrato in data al n.....

PERCORSO COMPLESSIVO **ORE**

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' APPRENDIMENTO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 03/11/2021



Ministero
della



ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso di formazione periodica

(articoli 4 e 9, comma 1, del DM 26 GENNAIO 2011, n. 17 e ss.mm.ii.)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto _____ (C.F. _____) in qualità di legale rappresentante di _____

ATTESTA/DICHIARA

Che il/la Sig. _____, nat. a _____ (prov. _____), il ___/___/_____, residente in _____ (prov. _____), Via/Piazza _____

HA FREQUENTATO PRESSO QUESTA STRUTTURA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER:

- (*) *barrare il caso che ricorre*
- INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
- ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

dal ___/___/____ al ___/___/____
avviato a seguito di comunicazione del ___/___/____ alla Regione/Provincia autonoma di _____ (da compilare solo se il soggetto erogatore del corso è un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica).

Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 03/11/2021.

Luogo e data ___/___/____

Il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso
(timbro e firma)